

Debiti bancari ristrutturabili solo con accordi «globali»

Angelo Busani
Alberto Guiotto

■ La disciplina degli accordi di ristrutturazione e della convenzione di moratoria con gli istituti finanziari è stata trattata in un documento interpretativo elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Obiettivo di questi istituti, previsti dall'articolo 182-septies della Legge fallimentare, è accelerare la negoziazione per la ristrutturare i debiti e facilitare il raggiungimento di un accordo vincolante per l'intero ceto bancario. Numerosi sono i chiarimenti forniti dal Cndcec a tutti i professionisti della crisi d'impresa.

Sull'accordo di ristrutturazione dei debiti con gli intermediari finanziari, si chiarisce che può essere raggiunto solo nell'ambito di un più esteso accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge fallimentare sulla generalità dei creditori aziendali e solo se l'indebitamento bancario dell'impresa prevale sul suo indebitamento complessivo. Ai fini della verifica della prevalenza si deve tener conto sia dei debiti già scaduti sia di quelli non ancora scaduti. Per i contratti di leasing pendenti si considera l'intero debito in linea capitale maggiorato degli interessi già maturati. I debiti contestati o in contenzioso tendenzialmente non si computano, salvo che la contestazione sia manifestamente infondata.

Perché gli effetti dell'accordo si estendano ai creditori non aderenti occorre che questi siano inseriti in categorie di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Il documento Cndcec riconosce che la formazione delle categorie è un momento di grande delicatezza, ma sottolinea come la valutazione dell'omogeneità della posizione giuridica e del-

l'interesse economico non possa prescindere dall'esito delle trattative nel frattempo condotte. Così, l'accettazione di un trattamento uniforme da parte di creditori apparentemente dissimili comporta che essi possano essere considerati tra loro omogenei ai fini della formazione delle categorie.

L'estensione degli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti richiede, inoltre, che i creditori appartenenti alla medesima categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede. In particolare, la comunicazione di avvio delle trattative deve essere tale da rendere consapevoli tutte le banche e gli intermediari finanziari dell'apertura del tavolo di negoziazione e della possibilità di parteciparvi. È, inoltre, onere del debitore assicurare alle banche interessate la completezza e l'aggiornamento delle informazioni necessarie allo svol-

gimento delle trattative, nonché la simmetria informativa.

Di grande rilievo sono le considerazioni in merito all'individuazione delle prestazioni coercibili anche in capo ai creditori non aderenti. In particolare, sebbene la norma escluda dal tenore sia la concessione di nuovi affidamenti, sia il mantenimento della possibilità di utilizzare finanziamenti esistenti, il documento Cndcec chiarisce come, con riferimento alle linee cosiddette autoliquidanti, sia possibile obbligare al mantenimento della linea di credito nei limiti di quanto già utilizzato, consentendo così la richiesta di nuovi anticipi in sostituzione delle posizioni via via incassate.

Molto ampio è, invece, il ventaglio delle pattuizioni coercibili: dalla remissione del debito, alla dilazione del suo rimborso fino alle regole di waterfall e di cash sweep.

Fondamentale, infine, è la considerazione che gli accordi sono coercibili solo se convenienti rispetto alle alternative concretamente praticabili, queste ultime identificate con la situazione che si verrebbe a creare in assenza dell'accordo.

Per quanto riguarda la moratoria con gli istituti di credito, il documento Cndcec da un lato evidenzia come la sua sola finalità sia quella di stabilizzare i rapporti con i creditori finanziari per un limitato periodo di tempo, dall'altro lato segnala come questo istituto possa essere utilizzato anche come singolo e temporaneo strumento di risanamento. In alternativa, essa potrà essere funzionale e preparatoria agli istituti di soluzione della crisi previsti dalla legge fallimentare quali un piano attestato di risanamento, o un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo.

Il Sole **24 ORE**.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Corte Ue, non si può registrare il marchio del cubo di Rubik

Oggi **Pier Luigi Roncaglia** commenta la sentenza Ue sulla non registrabilità del cubo di Rubik come marchio tridimensionale.

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com